



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO

TRASPORTI SOCIALI

Approvato con D.C.C. N. 05/2017
Modificato con D.C.C. N. 16/2017

SOMMARIO

ART. 1	VALORE DELLA DOMICILIARITÀ	pag. 3
ART. 2	OGGETTO DEL SERVIZIO	pag. 3
ART. 3	DESTINATARI DEL SERVIZIO	pag. 3
ART. 4	MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO	pag. 3
ART. 5	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 4
ART. 6	CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO	pag. 4
ART. 7	CRITERI DI PRECEDENZA	pag. 4
ART. 8	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	pag. 5
ART. 9	INFORMAZIONE ALL'UTENZA	pag. 5
ART. 10	ASSICURAZIONE	pag. 5

ART. 1 - VALORE DELLA DOMICILIARITÀ

Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, attraverso una serie di servizi e prestazioni a garanzia del diritto a vivere dignitosamente nel proprio ambiente. Tra i servizi è incluso il servizio di "trasporto sociale".

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il trasporto sociale è un servizio atto a facilitare:

- L'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- Il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, disabili e minori disabili.
- Il raggiungimento delle strutture scolastiche attivato esclusivamente per minori disabili che non abbiano la possibilità di accedere al servizio di trasporto scolastico comunale o al trasporto pubblico per raggiungere le strutture scolastiche e/o l'abitazione. Il trasporto prevede che il minore disabile sia accompagnato da un genitore o altro adulto autorizzato e che tale trasporto si concluda nel momento di arrivo a destinazione del minore.

Il trasporto sociale può essere richiesto anche in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto, dalla popolazione anziana e disabile.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale compatibilmente con il rispetto dell'orario e della destinazione del servizio.

Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino che siano anziani soli, disabili, minori, minori disabili o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici, la cui attestazione ISEE sia inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Non vengono effettuati trasporti di persone per le quali sarebbe necessario l'utilizzo di automezzi con attrezzature specifiche (elevatori...). Per le persone parzialmente autosufficienti è preferibile la presenza di un accompagnatore di fiducia.

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da altro adulto autorizzato.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati presentano annualmente richiesta compilando il modulo presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Nel momento della sottoscrizione della domanda il richiedente deve allegare la propria certificazione ISEE che deve essere inferiore alla soglia stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale per accedere al servizio. La certificazione ISEE è anche necessaria per l'applicazione delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Ogni trasporto deve necessariamente essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Servizi Sociali, non possono avvenire accordi diretti tra l'utente del servizio e l'autista e non possono essere apportate modifiche al tragitto autorizzato dal suddetto ufficio.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nell'orario dalle 7.45 alle 17.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

I mezzi utilizzati per il servizio sono quelli in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali e quelli di eventuali associazioni convenzionate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

In caso venissero a mancare le condizioni per effettuare il servizio in maniera adeguata e sicura, l'Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di annullare il trasporto anche con un preavviso minimo e fornendo un'adeguata motivazione (condizioni atmosferiche avverse, indisponibilità del mezzo o dei volontari...).

ART. 6 - CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa differenziata a seconda della destinazione:

- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini comunali;
- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini dell'Azienda ASL NO e della Provincia di Novara;
- trasporto andata/ritorno effettuato al di fuori dei confini della Provincia di Novara per prestazioni non erogabili dall'ASL NO;
- trasporto in favore di minori disabili presso strutture scolastiche;
- trasporto per anziani al Centro Incontro "La casa di Igino".

Il richiedente ha diritto ad usufruire dell'agevolazione tariffaria in riferimento alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'ISEE.

È prevista, inoltre, l'esenzione totale dal pagamento della tariffa per i richiedenti il cui ISEE sia al di sotto della soglia minima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale; inoltre sarà valutata l'esenzione del pagamento per i richiedenti segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S.) previa relazione comprovante lo stato di disagio.

Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.

La Giunta Comunale, annualmente, nel rispetto dei criteri enunciati, definisce:

1. le tariffe differenziate in base alla destinazione del trasporto;
2. la soglia ISEE massima sopra la quale non si può accedere al servizio;
3. la soglia ISEE minima al di sotto del quale non si prevede alcuna contribuzione;
4. le diverse fasce ISEE per le quali si prevede una compartecipazione al costo del servizio

ART. 7 - CRITERI DI PRECEDENZA

Nel caso in cui pervenissero più richieste di trasporto per lo stesso giorno e orario, si procederà in base ai seguenti criteri di precedenza:

1. trasporti scolastici per minori disabili;
2. trasporti per cicli di terapie per minori disabili;
3. casi sociali segnalati dal Servizio Sociale Professionale del C.I.S.A.S.

ART. 8 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale, attraverso apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di Volontariato locale che forniscono il servizio di trasporto sociale.

Gli autisti individuati dall'Associazione devono essere fisicamente validi, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, nonché essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione.

Gli autisti e l'Associazione sono tenuti a rispettare il Codice Stradale effettuando ogni trasporto utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge (es. seggiolini auto per minori omologati in base ad età e peso, utilizzo delle cinture di sicurezza...).

ART. 9 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il richiedente prende visione del presente regolamento e ne accetta le condizioni in esso contenute.

ART. 10 - ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.

Le Associazioni di Volontariato locale che forniscono il servizio di trasporto sociale, tramite apposite convenzioni, dovranno essere munite di apposita assicurazione per i mezzi di loro proprietà.